



Leonardo Latini
Sindaco

Terni, 23 aprile 2019

OGGETTO: Divieto di vendita di bevande in contenitori in vetro in occasione del tradizionale Cantamaggio Ternano Edizione 2019.

**Alla Prefettura di Terni
Viale della Stazione TERNI**

**Alla Questura
Via Antiochia TERNI**

**Al Comando Provinciale Carabinieri
Via L. Radice TERNI**

**Al Comando Provinciale Guardia di Finanza
Via Bramante n. 45 TERNI**

**Al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni
Via Filippo Turati, 16 TERNI**

**Al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni
Viale della Stazione TERNI**

**Alla USL Umbria n. 2
Via Bramante TERNI**

**All' A.S.M. Terni S.p.A.
Via Bruno Capponi TERNI**

**Alla Direzione Polizia Locale - Mobilità
SEDE**

**Alla Direzione Servizi Turistici
SEDE**

**Alla Direzione Lavori Pubblici
SEDE**

**Alla Direzione Attività Economiche - Innovazione
SEDE**

**Alla Confcommercio
Via Giandimartalo da Vitalone 20 TERNI**

**Alla Confesercenti
Via Carrara n. 15 TERNI**

**Alla CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Via Filippo Turati, 16 TERNI**

**Alla Confartigianato di Terni
Via L. Casale n.9 TERNI**

**Alla Confindustria di Terni
Voc. Fiori, 116/I TERNI**

**Alla Confapi
Via Manara, 6 TERNI**

**Alla Coldiretti
Viale Donato Bramante, 3/A TERNI**

IL SINDACO

premesse che:

- tra il 30 aprile e il 1° maggio 2018 è previsto lo svolgimento degli eventi legati al tradizionale Cantamaggio Ternano;
- per tali eventi è previsto un incremento dell'afflusso di pubblico nel centro cittadino, favorito dai ponti festivi;
- in occasione di riunione di coordinamento amministrativo delle varie direzioni comunali interessate dalla organizzazione dell'evento, in data 19 aprile 2019, è emersa l'esigenza, comunicata in esito alla stessa dalla Direzione Servizi Turistici, di emettere ordinanza che vieti la circolazione di contenitori di vetro, simile ad altra già adottata in precedenti occasioni;

atteso che:

- l'importanza dell'afflusso comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti, tali da contemperare anche tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti ed in particolare quelli connessi all'ordine ed alla incolumità pubblica;
- la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e/o frantumati, possono originare situazioni che mettono a rischio la pubblica sicurezza ed incolumità;
- si rende indispensabile prevenire e contrastare comportamenti che possono compromettere il pacifico svolgimento della manifestazione in questione;

richiamata l'ordinanza prot. n. **51087** del 04/04/2019, *“in materia di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in alcune vie e piazze del centro cittadino. Disciplina degli orari di vendita per asporto, nonché delle modalità di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell'art. 50, comma 7-bis, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella legge del 18 aprile 2017 n.48.”*, **in vigore dal 5 aprile al 4 maggio 2019**;

visti al riguardo:

- l'art. 54, comma 4, D. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48;
- l'art. 650 c.p.;

ORDINA

1. in coincidenza con lo svolgimento degli eventi legati al tradizionale Cantamaggio Ternano, nel centro cittadino, nelle seguenti aree e zone del centro delimitate dalle seguenti vie, escluse dai divieti, e segnatamente via Mazzini, Piazza Buozzi, via Castello, via Cerquetelli, rotonda R. Angelini, via Lungonera G. Cimarelli, rotonda dei Partigiani, via Guglielmi, via Vittime delle Foibe, rotonda Obelisco Lancia di Luce, Corso del popolo, via Annunziata, piazzale Briccialdi, via D. Giannelli, largo E. Ottaviani, Largo Micheli, via della Rinascita, via Battisti, piazza Tacito, come da planimetria allegata costituente parte integrante della presente ordinanza, **dalle ore 15:00 del giorno 30 aprile 2019 e fino alle ore 01:00 del 1° maggio 2019, è vietata:**

- a) la detenzione ai fini dell'immediato consumo di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro;
- b) la vendita per asporto da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro. È comunque consentita la vendita di tali prodotti finalizzata all'ordinario approvvigionamento domestico, laddove i medesimi vengano collocati dall'esercente all'interno di buste di plastica, di pacchi o di imballaggi.
- c) la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine da chiunque effettuata con le sole eccezioni di seguito riportate.

I divieti di cui alle lettere b) e c) si applicano nei confronti di qualsiasi titolare o gestore di attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio per asporto ed in particolare quelle in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, dei produttori agricoli, tramite distributori automatici, oltreché quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché presso circoli privati gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni a favore dei rispettivi associati.

Nella precitata area la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine è consentita unicamente nei seguenti casi sempre che ricorrano tutte le ulteriori condizioni di legge:

- a) tramite servizio assistito al tavolo all'interno o all'esterno dei locali di esercizio, sulle rispettive aree o spazi pertinenziali regolarmente autorizzati, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori a tal fine utilizzati;
- b) per la somministrazione di caffè al banco o al tavolo con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali.

Fatto salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale, chiunque viola il dispositivo della presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall'art. 650 del codice penale.

Restano ferme le disposizioni di cui al capo III (Nettezza urbana e dell'abitato) del vigente regolamento di Polizia Urbana.

La presente Ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e comunque entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione.

Il presente provvedimento viene trasmesso, tra gli altri, alla Questura di Terni, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni, al Comando della Polizia Municipale ed al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile esperire:

- a) ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Terni, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune;
- b) ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell'Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio Comunale ovvero di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date.

IL SINDACO

Leonardo Latini

documento firmato digitalmente